

FIRST CISL

Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario
GRUPPO SELLA

FRINGE BENEFIT – MUTUI E PRESTITI

Proviamo a fare un po' di chiarezza

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato due note che forniscono alcuni chiarimenti interpretativi sul tema dei fringe benefit relativamente a mutui e prestiti concessi dai datori di lavoro alle/ai dipendenti.

Si tratta della [Risoluzione n. 44/E del 25 luglio 2023](#) (riguardante mutui e prestiti) e della [Circolare n.23/E del 1° agosto 2023](#) (riferita alle novità valide per il 2023).

Alla luce dei chiarimenti e delle interpretazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate proviamo a riepilogare la disciplina in materia: una disciplina complessa, la cui applicazione produce effetti distorti ed iniqui.

Considerato che gli effetti dell'attuale impianto normativo sono differenti per ogni singolo lavoratore, ricordiamo che i Rappresentanti Sindacali della FIRST-CISL sono sempre a disposizione per consulenze personalizzate.

FRINGE BENEFIT


I fringe benefit sono **beni ceduti o servizi prestati** alla/al dipendente **dal datore di lavoro**.

In base al TUIR (art.51), **non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e non sono pertanto assoggettati a trattenute, a condizione** che complessivamente non superino nel periodo d'imposta (quindi nel corso dell'anno) il limite stabilito dalla normativa fiscale (**solitamente** tale limite corrisponde a **€uro 258,23**)

SUPERAMENTO DEL LIMITE – TRATTENUTE

In caso di **superamento del limite**, i beni e i servizi sono al contrario **inclusi nel reddito imponibile** per l'intero ammontare e non solo per la quota eccedente la soglia: quindi **l'intero importo sarà assoggettato a trattenute**, sia previdenziali, sia fiscali.

Le trattenute previdenziali a carico della/del dipendente corrispondono al 9,19% (ridotto al 5,84% per il contratto di apprendistato). Tale percentuale è destinata a finanziare la futura pensione + 0,067% al Fondo di Solidarietà di settore. Le trattenute fiscali sono effettuate in base alle aliquote IRPEF. (23% fino a 15.000 – 25% da 15.000 a 28.000 – 35% da 28.000 a 50.000 – 43% oltre i 50.000).



FIRST CISL

Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario
GRUPPO SELLA

Versamento dei contributi previdenziali da parte dell'azienda

Al superamento della soglia anche l'azienda è tenuta al versamento dei cosiddetti oneri sociali, di cui la quota più rilevante (il 23,81% dell'imponibile aggiuntivo) andrà a finanziare la futura pensione erogata dall'INPS (così come il 9,19% versato dalla/dal dipendente, per un totale del 33%).

2023: AUMENTO DELLA SOGLIA A 3.000 EURO SOLO PER CHI HA FIGLI A CARICO

Limitatamente al **2023 il Decreto Lavoro** (D.L. 48/2023), ha introdotto **ad esclusivo beneficio di coloro che hanno figli a carico due novità:**

- l'aumento della soglia a **€uro 3.000**.
- l'inserimento tra i fringe benefit delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle **utenze domestiche** di acqua, energia elettrica e gas.


Pertanto per il 2023, occorrerà distinguere tra:

- dipendenti con figli a carico, per i quali la soglia di esenzione viene innalzata da €uro 258,23 a €uro 3.000,00 (con possibilità di includere il rimborso delle bollette)
- dipendenti che non hanno figli a carico, per i quali la soglia resta ferma a €uro 258,23.
-

Precisiamo che l'aumento del limite a €uro 3.000,00 può essere applicato solo se la/il dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto.

Viene riconosciuto in misura intera ad ogni genitore (anche in presenza di un unico figlio), purché i figli o il figlio siano o sia fiscalmente a carico di entrambe i genitori oppure a carico del genitore che possiede il reddito più elevato.

L'azienda ha predisposto una apposita procedura per l'autocertificazione.



FIRST CISL

Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario
GRUPPO SELLA

BENI E SERVIZI CONSIDERATI FRINGE BENEFIT

I principali beni/servizi che rientrano nei *fringe benefit* sono:

- mutui e prestiti, inclusi gli scoperti di conto.
- buoni acquisto e carburante (acquisiti su piattaforma welfare)
- alloggi concessi in locazione, in uso o in comodato
- autoveicoli in uso promiscuo.

Per alcuni di questi beni e servizi sono stati stabiliti dei precisi criteri di determinazione del valore da assoggettare a prelievo contributivo e fiscale. Approfondiamo il tema dei mutui.

NORMATIVA RELATIVA A MUTUI E PRESTITI

In caso di mutui e prestiti, inclusi gli scoperti di conto, a tassi inferiori al tasso di riferimento individuato dalla BCE al 31/12/2023, è soggetta a trattenuta previdenziale e fiscale la somma pari al:

50% della differenza tra:

- gli **interessi** calcolati al **tasso applicato per il mutuo/prestito** e
- gli **interessi** calcolati al **tasso BCE vigente al termine di ciascun anno**

(sempreché tale somma superi la soglia prevista per il fringe benefit).


Tale disposizione non si applica per i mutui/prestiti agevolati stipulati prima del 01/01/1997.

Nel **2023 il prelievo contributivo e fiscale** per mutui e prestiti – a causa dell'esclusione dall'incremento ad Euro 3.000,00 di quanti non hanno figli a carico, e a causa dell'ulteriore aumento del tasso BCE – è destinato a coinvolgere **un numero molto rilevante di colleghe e colleghi**, anche per **importi molto significativi**.

TEMPISTICA DELLE TRATTENUTE PER MUTUI E PRESTITI (TRA TEORIA E PRATICA)

La normativa stabilisce che la trattenuta sia effettuata con la stessa periodicità del pagamento della rata prendendo a riferimento il tasso BCE vigente alla fine dell'anno precedente (quindi per l'attuale periodo d'imposta, il tasso al 31/12/2022).

Pertanto la banca dovrebbe mese per mese effettuare il calcolo del fringe benefit derivante da mutui e prestiti in base al tasso applicato a fine 2022 (2,50%) e, al superamento della soglia, effettuare le trattenute.



FIRST CISL

Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario
GRUPPO SELLA

A fine anno è previsto il conguaglio, da effettuarsi prendendo a riferimento il tasso BCE vigente al termine del periodo d'imposta (quindi, il tasso al 31/12/2023: in prospettiva 4,50% o 4,75%).

In realtà molti istituti di credito, tra cui anche il nostro, vista l'incertezza e complessità normativa e la speranza, al momento rivelatasi infondata, che la stessa normativa venisse modificata e migliorata nel corso dell'anno, non hanno ancora adeguato le procedure per procedere con i conteggi.

Pertanto per il 2023 il calcolo per ogni singolo dipendente e le modalità di addebito delle somme eventualmente dovute sono ancora in corso di valutazione da parte dell'azienda e saranno opportunamente comunicate non appena saranno decise e definite.

RAPPORTI COINTESTATI

In caso di cointestazione con uno dei familiari di cui all'art. 12 del TUIR: **coniuge, figli, genitori, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle**, il calcolo deve essere effettuato sulla base dell'intera quota di interessi.


In altri termini **la cointestazione** (se il rapporto di parentela è tra quelli indicati) **non è una condizione che consente di considerare la sola quota relativa alla/al dipendente.**

Solamente nel caso in cui il **familiare** sia a sua volta **dipendente della stessa banca** che ha erogato il mutuo/prestito, il calcolo viene **ripartito** tra i due familiari cointestatari.

Se il mutuo è **cointestato** con un **soggetto diverso dai familiari citati**, il calcolo sembrerebbe debba essere effettuato sulla base della sola quota interessi imputabile alla/al dipendente che ha sottoscritto il finanziamento. Quindi nel caso di mutuo cointestato con il compagno o la compagna (c.d. **convivente more uxorio**, che non è equiparato al coniuge) si considera **la sola quota relativa alla/al collega.**

MUTUI E PRESTITI IN CAPO A ESODATI O PENSIONATI

La cessazione del rapporto di lavoro non esime dall'applicazione della norma, in quanto, secondo il parere dell'Agenzia delle Entrate, non viene meno "la relazione tra la concessione del finanziamento e il rapporto di lavoro dipendente".



FIRST CISL

Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario
GRUPPO SELLA

L'Agenzia delle Entrate cita il caso del pensionato a mero titolo di esempio, e quindi anche gli esodati si possono ritenere rientranti nella disciplina in questione.

Sulle modalità di effettiva applicazione della norma non abbiamo ancora informazioni da parte della banca.

FRINGE BENEFIT – MUTUI E PRESTITI

LE NOSTRE CONSIDERAZIONI E LE NOSTRE INIZIATIVE COME FIRST-CISL

Come **FIRST-CISL**, siamo impegnati già da diversi mesi con **l'obiettivo della modifica di un impianto normativo** privo di qualsiasi elemento di coerenza ed equità e di conseguenza, a nostro avviso, profondamente **ingiusto**, e con impatti potenzialmente molto gravosi per le colleghe/colleghi

Abbiamo più volte sollecitato **l'Agenzia delle Entrate, il MEF, e la Presidente del Consiglio** mediante nostre missive, l'emanazione di un Decreto che correggesse tale iniquità.

Abbiamo inoltre portato l'argomento al tavolo della trattativa per il rinnovo del CCNL con ABI.

Ad oggi non abbiamo ottenuto risposte risolutive.

Continueremo la nostra azione, rimanendo al fianco delle nostre colleghe e colleghi e rimaniamo sempre a disposizione per qualsiasi esigenza di chiarimento.

Pubblicazioni n. 01 – del 01/11/2023